

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore, una Organizzazione denominata "Fiori di Campo Organizzazione di volontariato", in breve "Fiori di Campo ODV".

Art. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, a una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati nonché dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni.

2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale dirette in modo particolare alla tutela dei minori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con particolare impegno nel settore della cooperazione internazionale;

e collaborando con altri Enti del Terzo settore e con le Pubbliche Amministrazioni, all'attuazione anche di altre attività di interesse generale affini e connesse a quelle principalmente svolte.

3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

AB

MF

CF

CF

MCE

SE

AB

- garantire alle famiglie con bambini assistiti da strutture sanitarie il necessario supporto psicologico;
- supportare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nell'acquisto di attrezzature mediche e nell'adattamento delle strutture alle particolari esigenze dei piccoli pazienti;
- creare all'interno delle strutture sanitarie spazi ludici anche attraverso l'acquisto di giochi per i giovani pazienti;
- sostenere finanziariamente case di accoglienza e comunità educative;
- sostenere, mediante l'acquisto di beni strumentali e di consumo, progetti realizzati in Paesi in via di sviluppo diretti sia alla promozione della scolarizzazione dei bambini che alla tutela della relativa salute;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4. Le attività di interesse generale svolte sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali nei limiti di Legge. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Soci - Criteri di ammissione

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.
2. Possono essere soci sia persone fisiche che organizzazioni di volontariato nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.
3. Il numero degli aderenti è illimitato.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
6. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al



presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

8. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

9. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione così come l'Associazione può escludere il socio nei casi previsti dall'articolo successivo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dei soci

1. La qualità di socio si perde per:

- decesso
- recesso
- decadenza causa mancato versamento del contributo associativo annuale trascorsi sei mesi dal relativo sollecito
- esclusione.

2. L'esclusione del socio viene proposta dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'interessato abbia:

- adottato comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- reiteratamente violato gli obblighi statutari, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.


3. La delibera di esclusione deve essere debitamente motivata e trasmessa all'interessato affinché possa contestare gli addebiti nella prima Assemblea dei soci che sarà convocata per deliberare in merito.

4. L'esclusione ha effetto dalla annotazione sul libro soci a seguito della eventuale delibera dell'Assemblea dei soci relativa al ricorso del socio interessato dal provvedimento di esclusione.

5. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

6. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio vengono annotati dal Consiglio Direttivo sul libro degli associati. I soci di cui sopra non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che potrà essere aggiornata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

2. I soci hanno in particolare diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3. I soci sono obbligati a:


- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare il contributo associativo di cui al precedente articolo
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità ed attitudini, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- ricavi derivanti dall'eventuale esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.



Handwritten signatures of the board members, including RB, F, ML, OR, MCS, and de.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
7. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, qualora eletto.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche elettive sono gratuite fatta eventuale eccezione per il o i componenti l'Organo di controllo.

Art. 10 - L'Assemblea


1. L'Assemblea, organo sovrano, è costituita da tutti gli associati ed è convocata in forma ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatta salva la possibilità di convocarla entro sei mesi per comprovate esigenze. L'assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da un decimo degli associati.

3. All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- le linee di indirizzo dell'attività annuale
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione
- il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e la destinazione degli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

4. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

A series of handwritten signatures in black ink, including names like 'RBO', 'MR', 'CR', 'MS', and 'De', followed by a circled '9'.

- all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo scelti tra i propri soci o i soci delle organizzazioni aderenti che non versino in causa di incompatibilità previste dall'ordinamento;
- all'elezione, eventuale, dei membri del Collegio dei Revisori
- alla revoca delle cariche elettive
- al ricorso avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo
- ai ricorsi avverso la rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- all'approvazione del o dei Regolamenti associativi, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione dei soci a distanza attraverso strumenti che rendano possibile la identificazione del partecipante
- a tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci che ne hanno richiesto la convocazione.

5. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Modalità di convocazione

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione anche a mezzo posta elettronica.

Art. 12 – Modalità di funzionamento

1. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso all'atto della relativa iscrizione se antecedente al termine di convocazione dell'Assemblea stessa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

3. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

5. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per l'adozione di tali delibere occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti



dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

7. La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dall'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e si provvede alla sua sostituzione ai sensi del comma precedente.

Art. 14 – Funzioni e funzionamento.



1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

2. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

3. Al Consiglio Direttivo spetta attuare le linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci e quindi l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione con facoltà di delegare gli atti di ordinaria amministrazione al Presidente o a uno dei suoi membri.

4. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera in merito alle seguenti materie:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predispone bilancio o rendiconto e stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuo
- predispone la relazione annuale sulle attività svolte
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati

AB  M    CR   Se.  11 

- predispone gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti le seguenti funzioni:
- a) curare la tenuta del libro soci, del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - b) custodire somme e valori dell'Associazione ed eseguire ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità
 - c) elaborare il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea ovvero coordinarsi con i professionisti esterni che elaborano il bilancio
 - d) ulteriori funzioni che non necessitano di collegialità per il relativo esercizio.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da trasmettere anche a mezzo posta elettronica, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi componenti.
5. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto detta funzione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
3. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – L'organo di Controllo

1. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, quando dovuta, la revisione legale dei conti.



- 2. L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e quando viene approvato il bilancio sociale, verifica che sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale e contenga gli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3. I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4. L'organo di Controllo, quando non monocratico, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Art. 17 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.


Art. 19 - Scioglimento


- 1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea.
- 2. Nel caso in cui dal bilancio di liquidazione emerga un patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibererà in merito alla ONLUS ovvero all'Ente o agli Enti del Terzo settore a cui destinarlo, previo parere positivo dell'Amministrazione preposta e salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.


Bologna li 17/07/2019

IL PRESIDENTE

 ELISA BERTIERI

IL SEGRETARIO

 ADA GIULIA LIPARI



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BILANCI
 10
 6293
 3
 Registro di N. ...



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Fiori di Campo ONLUS"

Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 20:30 a Bologna in Via Malvolta 6/A presso la sede legale di Fiori di Campo onlus si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della suddetta Associazione, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore e conseguente necessità di modificare lo Statuto sociale;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea Il Presidente dell'Associazione Elisa Bertieri, la quale chiama alle funzioni di Segretario la socia Ada Giulia Lipari. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 e regolarmente rappresentati n. 1 soci e così complessivamente n. 11 soci, come risulta dal foglio presenze depositato in sede (Allegato A). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 o CTS) non contempla più le organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ONLUS alle quali spetta pertanto valutare se qualificarsi come Enti del Terzo Settore e se sì, quale tipologia di Ente del Terzo settore essere.

Poiché l'organizzazione:

- 1) è costituita in forma di Associazione
- 2) è composta da 12 (dodici) soci e quindi da un numero non inferiore a sette persone fisiche,
- 3) svolge, prevalentemente in favore di terzi, attività di interesse generale riconosciute tali dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore ed individuate in particolare in:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con particolare impegno nel settore della cooperazione internazionale;
- 4) si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea che il sodalizio acquisisca la forma di Organizzazione di Volontariato (ODV).

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Al fine di qualificarsi come Ente del Terzo Settore e, nello specifico, come Organizzazione di Volontariato, si rende necessario verificare la sussistenza dei seguenti aspetti all'interno dello statuto:

- 1) la denominazione da ONLUS ad Organizzazione di Volontariato (ex art. 21 e 32 CTS) con la clausola sospensiva dell'avvenuta iscrizione del sodalizio nel registro delle organizzazioni di volontariato (art. 1 dello statuto)
- 2) espressa indicazione (art. 2 dello statuto) della sede legale (ex art. 21 CTS)
- 3) espressa indicazione (art. 4 dello statuto) del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ex art. 21 CTS)
- 4) espressa indicazione delle attività di interesse generale promosse (art. 4 dello statuto) utilizzando, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018, le espressioni indicate dall'articolo 5 del CTS
- 5) espressa indicazione (art. 4 dello statuto) delle azioni attraverso le quali si intendono realizzare le attività di interesse generale, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018, facendo ricorso alle attività attualmente in essere
- 6) espressa indicazione (art. 4 dello statuto) della possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale (come indicate dall'art. 6 del DLgs 117/2017), attribuendo al Consiglio Direttivo il compito di deliberare in merito attenendosi alle linee guida dell'Assemblea, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018
- 7) indicazione (art. 3 statuto) della durata dell'ente (ex art. 21 CTS che la indica come elemento non obbligatorio)
- 8) espressa indicazione (art. 4.4 dello statuto) che l'associazione si avvale prevalentemente dell'apporto dei propri volontari (ex art. 32 CTS)
- 9) espressa indicazione (art. 8 dello statuto) dell'assenza di fini di lucro (ex art. 21 CTS)
- 10) espressa indicazione (art. 5 dello statuto) della natura non discriminatoria dei requisiti di ammissione (ex art. 21 CTS), delle tipologie di aderenti, dell'organismo deputato ad accogliere le domande di ammissione e del termine entro cui procedere (ex art. 23 CTS), dell'onere di comunicare l'avvenuta accettazione della domanda di ammissione (ex art. 23 CTS), del diritto dell'aspirante socio di far ricorso avverso il provvedimento di non accettazione della domanda di ammissione (ex art. 23 CTS)
- 11) con riferimento alla risoluzione del rapporto associativo (art. 6 dello statuto) sono state diversamente articolate le ipotesi di esclusione dalle ipotesi di decadenza di morosità per

garantire al socio escluso la possibilità di ricorrere all'Assemblea avverso il provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore

- 12) espressa indicazione (articolo 7 dello statuto) dei diritti e doveri dei soci (ex art. 21 del CTS) tra cui la possibilità di accedere alla documentazione dell'associazione e le modalità di relativo esercizio (ex art. 15 del CTS)
- 13) espressa indicazione (art. 10 dello statuto) delle funzioni dell'organo assembleare (ex art. 21 e 25 CTS) tra cui l'elezione dell'organo amministrativo (ex art. 26 CTS)
- 14) espressa indicazione (art.12 dello statuto) del principio di "una testa, un voto"(ex art.24 CTS)
- 15) espressa disciplina dell'istituto della delega (art. 12 dello statuto) conformemente a quanto previsto dal Codice (ex art. 24 CTS)
- 16) espressa indicazione (art. dello statuto) della possibilità di disciplinare la partecipazione alle assemblee anche a distanza (ex art. 24 CTS)
- 17) espressa indicazione (art. 10.4 dello statuto) delle caratteristiche dei componenti l'organo amministrativo (ex art. 21 CTS)
- 18) espressa indicazione (art. 14 dello statuto) delle modalità di funzionamento dell'organo amministrativo (ex art. 21 CTS)
- 19) espressa indicazione (art. 15.2 dello statuto) della disciplina della rappresentanza dell'ente (ex art. 15.2)
- 20) previsione opzionale (ex art. 30 CTS) dell'Organo di controllo (art. 16 dello statuto)
- 21) definizione delle modalità di scioglimento (art. 12.7 dello statuto) e di devoluzione del patrimonio residuo (art. 19 dello statuto), conformi all'art. 21 del CTS.

Si è ritenuto opportuno introdurre alcune variazioni che non sono espressamente previste dal Codice e pertanto, conformemente a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018, si è deciso di procedere con la convocazione dell'Assemblea straordinaria e non ordinaria.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) previsione della durata illimitata;
- 2) ridefinizione del ruolo del Presidente: l'attuale formulazione dello statuto prevede l'assolvimento di quasi tutti gli aspetti gestionali in capo al Presidente, in particolare, ai sensi degli attuali articoli 16 e 17 spetta al Presidente:
 - a) l'attività del segretario, essendo chiamato a curare l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
 - b) l'attività di tesoriere, atteso che custodisce somme e valori dell'Associazione
 - c) l'attività di amministratore, eseguendo ogni operazione di cassa e tenendo aggiornata la contabilità.

Al contempo è previsto che il Consiglio Direttivo dovrà tenere un Libro Cassa, un Libro Verbali delle Assemblee, un Libro Verbali del Consiglio Direttivo e un Libro Soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri e quindi potrebbe essere una figura diversa dal Presidente.

La formulazione proposta prevede che il Presidente abbia le classiche funzioni del legale rappresentante e che il Consiglio Direttivo possa delegare ad i suoi componenti le funzioni di segretario, tesoriere ed amministratore di modo che tali funzioni siano assolte dal Consigliere che, per disponibilità di tempo e per inclinazione personale, possa al meglio assolverli;

- 3) adozione di quorum costitutivi rispetto alle modifiche statutarie (art. 12.6) rafforzati ma non così vincolanti come gli attuali: tali quorum sono stati avvallati dalla Regione Emilia-Romagna.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato sotto la lettera B al presente atto e ne forma parte integrante.

Il °Presidente invita i soci a firmare l'allegato statuto apponendo la sigla su ogni pagina e la firma per esteso in calce all'atto medesimo.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per

- 1) la registrazione del presente atto in regime di esenzione dall'imposta di registro e di bollo (ex art. 82 del DLgs 117/2017 applicabile all'associazione a decorrere dal 1/1/2018 ai sensi dell'art. 104, primo comma, del medesimo DLgs 117/2017). Il regime di esenzione dall'imposta di registro si applica, nonostante si modifichi lo statuto con Assemblea straordinaria, adottando anche modifiche non strettamente necessarie ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, in quanto il sodalizio va ad assumere la veste di organizzazione di volontariato, ammessa al regime di esenzione dall'imposta di registro per qualsiasi modifica statutaria (ex art. 82 del DLgs 117/2017) agevolazione che trova applicazione anche antecedentemente all'iscrizione nel Registro delle organizzazioni di volontariato come affermato in passato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 38/2011);
- 2) procedere con l'iscrizione del sodalizio nel Registro delle organizzazioni di volontariato attualmente tenuto dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni fornite dal portale dedicato e presente alla pagina <https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore>.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

IL SEGRETARIO

Ada Giulia Lipari

ADA GIULIA LIPARI

IL PRESIDENTE

Elisa Bertieri

ELISA BERTIERI

ONLUS - Fiori di Campo -

sede legale - Via Malvolta, 6/a - (40137) Bologna - cod fisc. 9133128037
regolarmente iscritta al registro regionale Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs. n. 60/2003
IBAN - IT80U0627002407CC0070105068 Cassa di Risparmio di Ravenna - Agenzia Rovereto
info@onlusfioridicampo.it - www.onlusfioridicampo.it - 5perMILLE

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
EP _____ ¹⁰ originale dell'atto
Registrato al RL _____ ⁶²⁹³ serie ³



31/07/2019